

**Legge  
sull'ordine pubblico**  
(del 29 maggio 1941)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 60 del 15 novembre 1940<sup>[1]</sup>,

**d e c r e t a :**

CAPITOLO I  
**Misure per la tutela dell'ordine pubblico**

Art. 1 ...<sup>[2]</sup>

Art. 2 ...<sup>[3]</sup>

Art. 3 ...<sup>[4]</sup>

CAPITOLO II

**Accattonaggio, oziosità, vagabondaggio, atti contro la pubblica incolumità**<sup>[5]</sup>

**Accattonaggio e vagabondaggio**

Art. 4<sup>[6]</sup> Chiunque è dedito all'accattonaggio ed al vagabondaggio è punito con la multa.

Art. 5 ...<sup>[7]</sup>

**Atti contro la pubblica incolumità**

Art. 6<sup>[8]</sup> Sono puniti con la multa:<sup>[9]</sup>

- a) coloro che lasciano vagare animali pericolosi in loro detenzione od omettono di avvertire l'autorità della loro fuga;
- b) coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla competente autorità, trascurano di riparare o di demolire gli edilizi che minacciano rovina e coloro che, in onta alle dette intimazioni, trascurano di prevenire con pronti lavori e ripari un disastro o persistono contro il divieto, a continuare in lavori od opere pericolosi;
- c) ...
- d) coloro che nell'interno e nei pressi dell'abitato, scaricano armi da fuoco o lanciano pietre;
- e) coloro che nei casi di naufragi, inondazioni, valanghe, frane, incendi ed altre calamità e disastri, avranno trascurato di fare lavori o servizi o di prestare quei soccorsi che era in loro potere di fare e di cui furono richiesti dall'autorità o dai consueti segnali;
- f) coloro che spandono per le strade, cortili o fondi aperti anche propri, bocconi avvelenati allo scopo di uccidere animali selvatici o domestici.

CAPITOLO III

**Atti contro la pubblica quiete**<sup>[10]</sup>

**Ubbriachezza**

Art. 7<sup>[11]</sup> Chi presentandosi in pubblico in istato di ubbriachezza disturba la pubblica quiete con atti e clamori è punito con la multa.

**Schiamazzi notturni**

Art. 8<sup>[12]</sup> Gli schiamazzi notturni nei luoghi abitati sono puniti con la multa.

CAPITOLO IV  
**Disposizioni comuni**

## **Dolo e negligenza**

**Art. 9** Le contravvenzioni alle disposizioni previste ai capi II e III della presente legge sono punite anche se commesse per semplice negligenza.

## **Competenza per il giudizio e procedura**

**Art. 10**<sup>[13]</sup> Il giudizio sulle contravvenzioni alla presente legge spetta alla Pretura penale in conformità della Legge sull'organizzazione giudiziaria. È applicabile il Codice di procedura penale.

## **Multa**<sup>[14]</sup>

**Art. 11**<sup>[15]</sup> L'importo massimo della multa è di fr. 10'000.--.

## **Procedura applicabile**<sup>[16]</sup>

**Art. 12**<sup>[17]</sup> Sono applicabili per analogia gli articoli 105 capoverso 1, 106, 107 e 109 del codice penale svizzero.

## **Relazione con le leggi federali**

**Art. 13** Le disposizioni della presente legge non si applicano se la contravvenzione è già prevista da leggi, decreti ed ordinanze federali.

**Art. 14** ...<sup>[18]</sup>

## **CAPITOLO V Disposizioni finali**

### **Entrata in vigore**

**Art. 15** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1942, riservato l'esercizio del diritto di referendum.

### **Disposizioni abrogate**

**Art. 16** È abrogata la legge 25 gennaio 1934 concernente provvedimenti straordinari per la tutela dell'ordine pubblico.

Pubblicata nel BU **1941**, 208.

- 
- [1] Ingresso modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- [2] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 1997, 372.
- [3] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561.
- [4] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 1967, 269.
- [5] Titolo del capitolo modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- [6] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [7] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 1989, 333.
- [8] Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372; precedenti modifiche: BU 1978, 105; BU 1989, 333.
- [9] Frase modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [10] Titolo del capitolo modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- [11] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [12] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
- [13] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 561; precedente modifica: BU 2004,

387.

[\[14\]](#) Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

[\[15\]](#) Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

[\[16\]](#) Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

[\[17\]](#) Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.

[\[18\]](#) Art. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16; precedente modifica mai entrata in vigore: BU 2006, 561.